

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
C R O T O N E

DELIBERA N° 172

ORIGINALE

OGGETTO: Approvazione Accordi di collaborazione per attività di valutazione immobiliare tra ASP di Crotone e Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale Territorio.

In data 09 APR. 2013, nella Sede dell' Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, sita in Crotone, Via Mario Nicoletta Angolo Via G. Di Vittorio;

Su conforme proposta del Responsabile del Procedimento designato nonché, della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Responsabile del competente Ufficio prot. n. _____ del _____

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che, a seguito di avvisi pubblici indetti da questa Azienda sono stati individuati due immobili da destinare ad Uffici e Servizi aziendali e, più precisamente, uno in Crotone - Via Saffo - e l'altro a Frazione Pagliarelle del Comune di Petilia Policastro;

Che nei suddetti avvisi è stata prevista l'acquisizione della valutazione di congruità del canone di locazione presso la competente Agenzia del territorio, ora Agenzia delle Entrate;

che pertanto, ad avvenuta esecuzione dei lavori di adeguamento e ristrutturazione conformemente alle esigenze aziendali con oneri a carico delle Proprietà, sono state inoltrate all'Agenzia del Territorio competente apposite richieste di valutazione di congruità di canoni di locazione;

ATTESO che la stessa, con nota 1011 del 25.03.2013, acquisita al prot. aziendale al n. 8538 del 26.03.2013, ha fatto pervenire n.ro due schemi di accordi di collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche che si allegano al presente atto per formarne parte integrante;

che i suddetti accordi prevedono un importo di € 2.538,00 per la perizia di stima particolareggiata per la locazione di Via Saffo, Lott. Bernabò e di € 423,00 per quella da eseguire per i locali individuati in Frazione Pagliarelle del Comune di Petilia Policastro a titolo di rimborso spese;

ATTESO che la sottoscrizione dei suddetti accordi presso l'Agenzia delle Entrate- Ufficio Provinciale - Territorio è condizione necessaria cui la stessa subordina l'espletamento del servizio richiesto nei tempi e con le modalità descritte negli allegati schemi;

RITENUTO pertanto di prendere atto degli schemi di accordo di collaborazione sopra citati e allegati al presente atto;

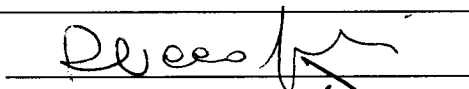
VISTI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e Sanitario;

DELIBERA

Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

Prendere atto degli schemi di accordo di collaborazione trasmessi dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale Territorio con nota prot. n. 1011 del 25.03.2013 che si allegano al presente atto per formarne parte integrante;
Accettare l'importo richiesto di € 2.538,00 per la perizia di stima particolareggiata da espletare per la locazione di Via Saffo, Lott. Bernabò e di € 423,00 per quella da eseguire per i locali individuati in Frazione Pagliarelle del Comune di Petilia Policastro, a titolo di rimborso spese;
Delegare, alla sottoscrizione degli accordi presso l'Agenzia delle Entrate di Crotone - Ufficio Provinciale Territorio- in luogo del Direttore Generale - Rappresentante legale dell'ASP di Crotone, ^{D.SSA} CICCOPIEDI PATRIZIA;
Autorizzare l'Ufficio Programmazione Economica e Finanziaria al pagamento degli importi suddetti previa acquisizione di note di addebito dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale Territorio - e richiesta emissione mandato dell'Ufficio Attività Tecniche e Patrimonio;
Imputare i suddetti importi sul bilancio corrente dei costi comuni Azienda codice 05, voce di bilancio 502.2.115.

Il Responsabile del Procedimento:



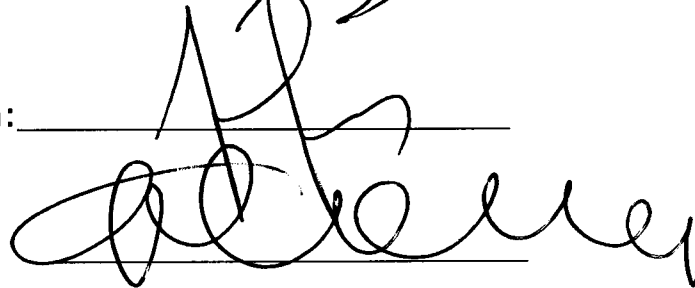
Dirigente Amministrativo: d.ssa Patrizia Ciccopiedi

Responsabile Ufficio Attività Tecniche e Patrimonio:



Arch. Francesco Bennardo

Direttore Dipartimento Macro Area Amm.va:

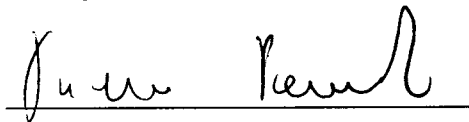


Dott. Giuseppe Fico

Il Direttore Amministrativo :

Dott. Giovanni Cozza

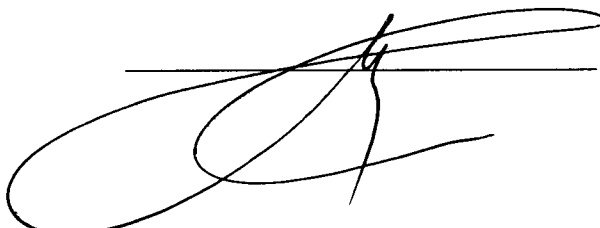
Il Direttore Sanitario:



Dott. Francesco Paravati

Il Direttore Generale :

Prof. Rocco Antonio Nostro

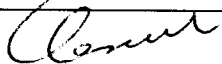


UFFICIO AFFARI GENERALI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente delibera è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il **09 APR. 2013** con Protocollo della Segreteria Generale n...**034**.....e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento

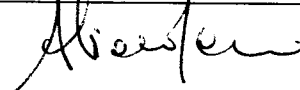
Valter Cosentino



Il Responsabile dell'Ufficio AAGG

Il Dirigente Amministrativo Responsabile

(Dr.ssa Anna GIORDANO)



ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA' DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE

TRA

Agenzia delle Entrate (di seguito "Agenzia"), nella persona di Longo Giuliana in qualità di Direttore Ufficio Provinciale - Territorio, giusta delega del Vicedirettore - Territorio dell'Agenzia, prot. n.2012/62838 del 11 dicembre 2012

E

Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone (di seguito "Azienda"), nella persona di _____ in qualità di _____ [indicare l'atto di conferimento dei poteri].

PREMESSO

- A. che l'art. 64 del decreto legislativo n. 300 del 1999 come modificato dall'art. 6 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 2012, n.44, dispone che *"l'Agenzia è competente a svolgere le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e dagli enti ad esse strumentali [...] mediante accordi secondo quanto previsto dall'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tali accordi prevedono il rimborso dei costi sostenuti dall'agenzia, la cui determinazione è stabilita nella Convenzione di cui all'articolo 59"*;
- B. che, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990, *"le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"*;
- C. che detta modalità di intesa rappresenta uno strumento di azione coordinata tra più amministrazioni finalizzato a rendere l'azione amministrativa efficiente, razionale e adeguata;
- D. che l'Azienda ha manifestato interesse, con istanza prot. n. 7126 del 12/03/2013, allo svolgimento da parte dell'Agenzia di attività di valutazione immobiliare;
- E. che l'istanza di cui al precedente punto è finalizzata dall'Azienda alla valutazione del canone di locazione;
- F. che l'Agenzia si rende disponibile all'espletamento della suddetta istanza;
- G. che l'Agenzia è presente sul territorio nazionale con proprie strutture organizzate su base regionale e provinciale (Direzioni Regionali e Uffici Provinciali - Territorio) ciascuna operante nell'ambito territoriale di propria competenza;
- H. che nella Convenzione triennale per gli esercizi 2012-2014, sottoscritta il 30 luglio 2012 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia del Territorio - oggi Agenzia delle Entrate ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 - i costi connessi all'esecuzione degli accordi di collaborazione sono stati fissati in euro 423,00 (quattrocentoventitre/00) quale costo standard per giorno-uomo;
- I. che l'accordo prevede il rimborso dei costi sostenuti.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

tra l'Agenzia e l'Azienda si stipula il presente accordo regolato dai seguenti articoli:

ART. 1

VALORE DELLE PREMESSE

1.1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

ART. 2

OGGETTO

2.1 Oggetto del presente accordo è l'espletamento del servizio, da svolgersi limitatamente all'ambito territoriale di competenza della struttura dell'Agenzia che lo sottoscrive, consistente nella perizia di stima particolareggiata per locazione.

ART. 3

ENTITA' ECONOMICA DELLE OPERAZIONI E NOTA DI ADDEBITO

3.1 Per l'espletamento delle attività di cui all'art. 2, l'Azienda riconosce all'Agenzia a titolo di rimborso dei costi sostenuti per lo svolgimento delle stesse l'importo di euro 2.538,00 (duemilacinquecentotrentotto/00).

3.2 Il pagamento all'Agenzia del suddetto importo deve essere effettuato entro 90 (novanta) giorni dall'emissione della nota di addebito, versando le somme dovute mediante bonifico bancario sullo specifico c/c postale intestato all'Agenzia, codice IBAN IT2600760103200001005400807.

3.3 Si precisa che, in caso di ritardato pagamento, sono dovuti gli interessi legali stabiliti al tasso fissato con decreto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in base all'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

ART. 4

TERMINI E MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

4.1 L'esecuzione delle prestazioni ha inizio a decorrere dalla data di ricezione da parte dell'Agenzia del presente accordo opportunamente sottoscritto dall'Azienda ed è conclusa entro 60 gg.

4.2 L'Agenzia, a partire dalla data di cui al comma 4.1, provvede, in piena autonomia, all'organizzazione delle necessarie operazioni e all'espletamento delle attività oggetto dell'incarico secondo i tempi indicati, salvo casi di forza maggiore e di impedimenti o ritardi ad essa non addebitabili.

4.3 Si dà atto, altresì, che per le attività suindicate l'Agenzia è tenuta a redigere apposita perizia di stima.

4.4. Al fine di procedere all'espletamento dell'incarico, l'Azienda si impegna a fornire la seguente documentazione - propedeutica alla valutazione - nei tempi richiesti, comunque utili allo svolgimento dell'incarico, con riserva di integrazioni successive, dichiarando che le informazioni in essa contenute sono veritiere, complete ed idonee a consentire l'avvio delle attività da parte dell'Agenzia:

- visure e planimetrie catastali delle unità immobiliari,
- descrizione e dichiarazioni di conformità delle dotazioni impiantistiche,
- concessioni edilizie e certificati di abitabilità.

4.5 Si precisa che eventuali ritardi nella consegna della documentazione richiesta comporteranno uno slittamento dei tempi previsti per l'espletamento dell'incarico da parte dell'Agenzia.

4.6 Resta inteso che, nell'ipotesi in cui l'eventuale documentazione suppletiva richiesta non fosse disponibile, le attività di stima vengono effettuate sul presupposto dell'indisponibilità della documentazione di cui trattasi.

4.7 Le parti convengono, inoltre, che l'Agenzia non effettuerà verifiche delle certificazioni urbanistiche ed autorizzative prodotte presso gli Enti competenti (autorizzazioni relative a concessioni edilizie, condoni, VVFF, Ufficio d'igiene, etc) e pertanto non assume alcuna responsabilità in ordine a tali autorizzazioni in fase di svolgimento dei servizi, considerando le stesse come perfettamente regolari.

ART. 5

ONERI DI COLLABORAZIONE E RESPONSABILITA'

5.1 Per lo svolgimento delle operazioni in oggetto, l'Azienda si impegna ad assicurare la piena collaborazione, anche relativamente ad informazioni suppletive che dovessero occorrere, ai fini del rispetto dei tempi convenuti.

5.2 L'Agenzia garantisce, per parte sua, l'espletamento delle attività in oggetto con l'uso della diligenza tecnica, della competenza e della correttezza richieste dalla natura dell'incarico medesimo, nel rispetto dei protocolli istituzionali e compatibilmente con la doverosa collaborazione dell'Azienda.

5.3 L'Agenzia non può rispondere di ritardi nello svolgimento dei servizi conseguenti a mancata e/o inesatta trasmissione di informazioni che, ove richieste e disponibili, non fossero fornite dall'Azienda, ovvero da mancati necessari sopralluoghi che non si siano resi possibili per cause imputabili all'Azienda medesima. In tali casi, l'Agenzia notificherà all'Azienda le succitate cause ostative all'esecuzione delle prestazioni dando un termine, non inferiore a sette giorni, per l'integrazione o consegna delle suddette informazioni. Decorso tale termine, il presente accordo si intende risolto relativamente alle prestazioni di cui trattasi, fatto salvo l'obbligo di corresponsione dei costi comunque sostenuti dall'Agenzia per le attività già effettuate.

5.4 L'Azienda si impegna a sollevare l'Agenzia da ogni responsabilità derivante da una dilazione dei tempi prefissati conseguente a ritardi nell'integrazione dei documenti e/o delle informazioni.

5.5 Ai fini della liquidazione del rimborso dei costi, eventuali osservazioni e/o contestazioni, entrambi in ordine alla completezza delle prestazioni o all'eventuale presenza di meri errori materiali negli elaborati redatti, possono essere rappresentati all'Agenzia nel termine di 10 giorni lavorativi, decorrenti dalla consegna della perizia di stima. In assenza, i servizi si intenderanno integralmente accettati ed esattamente eseguiti secondo le modalità convenute, con rinuncia a sollevare eccezioni di inesatto adempimento e decadenza dalla relativa azione e/o dall'esperimento di altre azioni in qualunque modo connesse ad un presunto inesatto adempimento.

ART. 6

RINVIO

6.1 Ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, cui l'art. 15 della medesima legge fa esplicito rinvio, si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di obbligazione e contratti, in quanto compatibili, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente accordo.

ART. 7

CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

7.1 Tutte le informazioni comunicate tra le Parti, ed identificate come confidenziali, sono ritenute strettamente riservate e devono essere utilizzate unicamente per le finalità di cui al presente accordo, fermo restando gli obblighi previsti dalla legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 8

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

8.1 Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 in tema di trattamento dei dati personali, le Parti dichiarano di essersi informate, preventivamente e reciprocamente, circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del presente Accordo.

8.2 Altresì, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente accordo sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici o cartacei.

8.3 L'Azienda, aderendo all'Accordo, dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio da parte dell'Agenzia dei dati connessi all'esecuzione dell'Accordo.

8.4 Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e al rispetto delle misure di sicurezza previste a tutela. Con la sottoscrizione dell'Accordo, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla richiamata normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento dei dati personali, nonché le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

8.5 Le Parti danno atto di quanto segue:

- ciascuna Parte riconosce ed accetta che l'altra Parte potrà trattare e registrare i dati ad essa comunicati ai fini del presente accordo;
- ai fini di prevenire la rivelazione a terzi dei dati comunicati, ciascuna Parte adotta le stesse misure e cautele adottate per proteggere i propri dati riservati e, in ogni caso, misure e cautele quantomeno ragionevoli;
- ciascuna Parte acquisisce i diritti previsti dalla Parte prima, titolo II del D.lgs n. 196/2003.

ART. 9

CONTROVERSIE

9.1 Il Foro competente, in caso di controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del presente accordo, è il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio.

ART. 10

COMUNICAZIONI

Ogni avviso o comunicazione relativa al presente Accordo deve essere inviata ai seguenti recapiti:

- a) per L'Azienda: via M. Nicoletta Centro Direzionale "Il Granaio", 88900 Crotone.
b) per l'Agenzia delle Entrate: via Enrico Mattei, località Passovecchio, 88900 Crotone.

li _____

Azienda Sanitaria provinciale

di Crotone

(_____)

Agenzia delle Entrate

(_____)

Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole di cui agli artt. di seguito elencati:

- art. 3, entità economica delle operazioni e nota di addebito;
- art. 4, termini e modalità di esecuzione dei servizi;
- art. 5, oneri di collaborazione e responsabilità;
- art. 7, clausola di riservatezza;
- art. 9, controversie.

Azienda Sanitaria provinciale

di Crotone

(_____)

Agenzia delle Entrate

(_____)

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA' DI VALUTAZIONE
IMMOBILIARE**

TRA

Agenzia delle Entrate (di seguito "Agenzia"), nella persona di Longo Giuliana in qualità di Direttore Ufficio Provinciale - Territorio, giusta delega del Vicedirettore - Territorio dell'Agenzia, prot. n.2012/62838 del 11 dicembre 2012

E

Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone (di seguito "Azienda"), nella persona di _____ in qualità di _____ [indicare l'atto di conferimento dei poteri].

PREMESSO

- A. che l'art. 64 del decreto legislativo n. 300 del 1999 come modificato dall'art. 6 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 2012, n.44, dispone che *"l'Agenzia è competente a svolgere le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e dagli enti ad esse strumentali [...] mediante accordi secondo quanto previsto dall'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tali accordi prevedono il rimborso dei costi sostenuti dall'agenzia, la cui determinazione è stabilita nella Convenzione di cui all'articolo 59"*;
- B. che, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990, *"le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"*;
- C. che detta modalità di intesa rappresenta uno strumento di azione coordinata tra più amministrazioni finalizzato a rendere l'azione amministrativa efficiente, razionale e adeguata;
- D. che l'Azienda ha manifestato interesse, con istanza prot. n. 8067 del 20/03/2013, allo svolgimento da parte dell'Agenzia di attività di valutazione immobiliare;
- E. che l'istanza di cui al precedente punto è finalizzata dall'Azienda alla valutazione del canone di locazione;
- F. che l'Agenzia si rende disponibile all'espletamento della suddetta istanza;
- G. che l'Agenzia è presente sul territorio nazionale con proprie strutture organizzate su base regionale e provinciale (Direzioni Regionali e Uffici Provinciali - Territorio) ciascuna operante nell'ambito territoriale di propria competenza;
- H. che nella Convenzione triennale per gli esercizi 2012-2014, sottoscritta il 30 luglio 2012 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia del Territorio - oggi Agenzia delle Entrate ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 - i costi connessi all'esecuzione degli accordi di collaborazione sono stati fissati in euro 423,00 (quattrocentoventitre/00) quale costo standard per giorno-uomo;
- I. che l'accordo prevede il rimborso dei costi sostenuti.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

tra l'Agenzia e l'Azienda si stipula il presente accordo regolato dai seguenti articoli:

ART. 1

VALORE DELLE PREMESSE

1.1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

ART. 2

OGGETTO

2.1 Oggetto del presente accordo è l'espletamento del servizio, da svolgersi limitatamente all'ambito territoriale di competenza della struttura dell'Agenzia che lo sottoscrive, consistente nella perizia di stima particolareggiata per locazione.

ART. 3

ENTITA' ECONOMICA DELLE OPERAZIONI E NOTA DI ADDEBITO

3.1 Per l'espletamento delle attività di cui all'art. 2, l'Azienda riconosce all'Agenzia a titolo di rimborso dei costi sostenuti per lo svolgimento delle stesse l'importo di euro 423,00 (quattrocentoventitre/00).

3.2 Il pagamento all'Agenzia del suddetto importo deve essere effettuato entro 90 (novanta) giorni dall'emissione della nota di addebito, versando le somme dovute mediante bonifico bancario sullo specifico c/c postale intestato all'Agenzia, codice IBAN IT2600760103200001005400807.

3.3 Si precisa che, in caso di ritardato pagamento, sono dovuti gli interessi legali stabiliti al tasso fissato con decreto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in base all'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

ART. 4

TERMINI E MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

4.1 L'esecuzione delle prestazioni ha inizio a decorrere dalla data di ricezione da parte dell'Agenzia del presente accordo opportunamente sottoscritto dall'Azienda ed è conclusa entro 60 gg.

4.2 L'Agenzia, a partire dalla data di cui al comma 4.1, provvede, in piena autonomia, all'organizzazione delle necessarie operazioni e all'espletamento delle attività oggetto dell'incarico secondo i tempi indicati, salvo casi di forza maggiore e di impedimenti o ritardi ad essa non addebitabili.

4.3 Si dà atto, altresì, che per le attività suindicate l'Agenzia è tenuta a redigere apposita perizia di stima.

4.4. Al fine di procedere all'espletamento dell'incarico, l'Azienda si impegna a fornire la seguente documentazione - propedeutica alla valutazione - nei tempi richiesti, comunque utili allo svolgimento dell'incarico, con riserva di integrazioni successive, dichiarando che le informazioni in essa contenute sono veritiere, complete ed idonee a consentire l'avvio delle attività da parte dell'Agenzia:

- visure e planimetrie catastali delle unità immobiliari,
- descrizione e dichiarazioni di conformità delle dotazioni impiantistiche,
- concessioni edilizie e certificati di abitabilità.

4.5 Si precisa che eventuali ritardi nella consegna della documentazione richiesta comporteranno uno slittamento dei tempi previsti per l'espletamento dell'incarico da parte dell'Agenzia.

4.6 Resta inteso che, nell'ipotesi in cui l'eventuale documentazione suppletiva richiesta non fosse disponibile, le attività di stima vengono effettuate sul presupposto dell'indisponibilità della documentazione di cui trattasi.

4.7 Le parti convengono, inoltre, che l'Agenzia non effettuerà verifiche delle certificazioni urbanistiche ed autorizzative prodotte presso gli Enti competenti (autorizzazioni relative a concessioni edilizie, condoni, VVFF, Ufficio d'igiene, etc) e pertanto non assume alcuna responsabilità in ordine a tali autorizzazioni in fase di svolgimento dei servizi, considerando le stesse come perfettamente regolari.

ART. 5

ONERI DI COLLABORAZIONE E RESPONSABILITA'

5.1 Per lo svolgimento delle operazioni in oggetto, l'Azienda si impegna ad assicurare la piena collaborazione, anche relativamente ad informazioni suppletive che dovessero occorrere, ai fini del rispetto dei tempi convenuti.

5.2 L'Agenzia garantisce, per parte sua, l'espletamento delle attività in oggetto con l'uso della diligenza tecnica, della competenza e della correttezza richieste dalla natura dell'incarico medesimo, nel rispetto dei protocolli istituzionali e compatibilmente con la doverosa collaborazione dell'Azienda.

5.3 L'Agenzia non può rispondere di ritardi nello svolgimento dei servizi conseguenti a mancata e/o inesatta trasmissione di informazioni che, ove richieste e disponibili, non fossero fornite dall'Azienda, ovvero da mancati necessari sopralluoghi che non si siano resi possibili per cause imputabili all'Azienda medesima. In tali casi, l'Agenzia notificherà all'Azienda le succitate cause ostative all'esecuzione delle prestazioni dando un termine, non inferiore a sette giorni, per l'integrazione o consegna delle suddette informazioni. Decorso tale termine, il presente accordo si intende risolto relativamente alle prestazioni di cui trattasi, fatto salvo l'obbligo di corresponsione dei costi comunque sostenuti dall'Agenzia per le attività già effettuate.

5.4 L'Azienda si impegna a sollevare l'Agenzia da ogni responsabilità derivante da una dilazione dei tempi prefissati conseguente a ritardi nell'integrazione dei documenti e/o delle informazioni.

5.5 Ai fini della liquidazione del rimborso dei costi, eventuali osservazioni e/o contestazioni, entrambi in ordine alla completezza delle prestazioni o all'eventuale presenza di meri errori materiali negli elaborati redatti, possono essere rappresentati all'Agenzia nel termine di 10 giorni lavorativi, decorrenti dalla consegna della perizia di stima. In assenza, i servizi si intenderanno integralmente accettati ed esattamente eseguiti secondo le modalità convenute, con rinuncia a sollevare eccezioni di inesatto adempimento e decadenza dalla relativa azione e/o dall'esperimento di altre azioni in qualunque modo connesse ad un presunto inesatto adempimento.

ART. 6

RINVIO

6.1 Ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, cui l'art. 15 della medesima legge fa esplicito rinvio, si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di obbligazione e contratti, in quanto compatibili, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente accordo.

ART. 7

CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

7.1 Tutte le informazioni comunicate tra le Parti, ed identificate come confidenziali, sono ritenute strettamente riservate e devono essere utilizzate unicamente per le finalità di cui al presente accordo, fermo restando gli obblighi previsti dalla legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 8

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

8.1 Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 in tema di trattamento dei dati personali, le Parti dichiarano di essersi informate, preventivamente e reciprocamente, circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del presente Accordo.

8.2 Altresì, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente accordo sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici o cartacei.

8.3 L'Azienda, aderendo all'Accordo, dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio da parte dell'Agenzia dei dati connessi all'esecuzione dell'Accordo.

8.4 Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e al rispetto delle misure di sicurezza previste a tutela. Con la sottoscrizione dell'Accordo, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla richiamata normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento dei dati personali, nonché le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

8.5 Le Parti danno atto di quanto segue:

- ciascuna Parte riconosce ed accetta che l'altra Parte potrà trattare e registrare i dati ad essa comunicati ai fini del presente accordo;
- ai fini di prevenire la rivelazione a terzi dei dati comunicati, ciascuna Parte adotta le stesse misure e cautele adottate per proteggere i propri dati riservati e, in ogni caso, misure e cautele quantomeno ragionevoli;
- ciascuna Parte acquisisce i diritti previsti dalla Parte prima, titolo II del D.lgs n. 196/2003.

ART. 9 CONTROVERSIE

9.1 Il Foro competente, in caso di controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del presente accordo, è il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio.

ART. 10 COMUNICAZIONI

Ogni avviso o comunicazione relativa al presente Accordo deve essere inviata ai seguenti recapiti:

- a) per L'Azienda: via M. Nicoletta Centro Direzionale "Il Granaio", 88900 Crotone.
b) per l'Agenzia delle Entrate: via Enrico Mattei, località Passovecchio, 88900 Crotone.

li _____

Azienda Sanitaria provinciale

di Crotone

(_____)

Agenzia delle Entrate

(_____)

Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole di cui agli artt. di seguito elencati:

- art. 3, entità economica delle operazioni e nota di addebito;
- art. 4, termini e modalità di esecuzione dei servizi;
- art. 5, oneri di collaborazione e responsabilità;
- art. 7, clausola di riservatezza;
- art. 9, controversie.

Azienda Sanitaria provinciale

di Crotone

(_____)

Agenzia delle Entrate

(_____)